

COMUNE DI OLLOLA  
Ordinanza N° 19 DEL 06/06/2013  
Prot. N° 1649 del 07-06-2013

PROVINCIA DI NUORO

IL SINDACO

Vista la comunicazione pervenuta in data 05-06-13 prot. \_\_\_\_\_ inviata dal servizio Veterinario dell'ASL N. 3 di Nuoro, riguardante l'allevamento sito in Località DONNIGHEBAU di questo comune, registrato con il codice aziendale IT 056 NU 018, di proprietà del Sig. COLU RBU ANTONIO nato a NUORO il 15-02-1985 e residente in Via PZZA NAUROM N. \_\_\_\_\_,

relativa al riscontro di n. 01 capi ovini portatori dell'allele VRQ,

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/07/38 N. 1265; Visto il R.P.V. approvato con D.P.R 320/54; Vista l'O.M. 10/05/91; Vista la L. 833/78 istitutiva del S.S.N.; Vista la L.R. n. 5/95; Vista l'O.M. 15/06/98; Vista la L. 218/88, il D. Min. Sanità 298/89 modificato dal D.M. 587/96; Visto il D. Min. Sanità 08/04/99; Visto il T. U. enti locali 267/2000; Visto il Reg. 1774/02; Visto il Reg. 999/01; Visto il Reg. CE 260/03; Vista la Dec. CE N. 100/03; Visto il Reg. 1915/03; Visto il Reg. CE 2245/03; Visto il Reg. CE n. 1492/2004; Visto il Reg. CE n. 36 del 12/01/05; Vista la circolare prot. n. 31928/P-I.8.d/58; Visto il reg. CE n. 727/2007; Vista la Cir. Min. Salute n. 7516 del 11/07/07; Vista la Circ. Min. Salute n. 10953 del 25/09/07; Vista la Circ. Min. Salute n. 21464 del 29/10/08; VISTO il Reg. CE 103/2009; Visto il D.A.I.S. N. 4 DEL 29/ APRILE 2009

Considerato che gli arieti portatori dell'allele VRQ non possono essere utilizzati per la monta e devono essere prontamente eliminati;

ORDINA

- a) 1) La macellazione, entro 30 giorni dalla notifica dell'esito della genotipizzazione al proprietario come sopra generalizzato, presso un macello autorizzato, dell/i capo/i ovino/i così identificato/i:

IT 091000 941 688

portatore/i dell'allele VRQ

Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C. P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da €516,45 a €2582,27;

Chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento degli animali, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria par a € 154.94 per ogni capo non abbattuto.

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1549,37 a € 9.296,22

Il servizio veterinario, i Vigili urbani, gli agenti della forza pubblica, per quanto di loro competenza, sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

IL SINDACO  
  
